



# Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222 - e mail [comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it](mailto:comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 8 DEL 02/04/2016**

**OGGETTO: Imposta unica comunale IUC – Approvazione aliquote componenti IMU – TASI – annualita' 2016.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **17,30**, nella sala delle adunanze del Comune di Vallinfreda (Provincia di Roma), si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i Consiglieri comunali, notificati nei termini di legge.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, all'appello nominale risultano:

Consiglieri comunali	Presente	Assente
<b>MOSCARDINI</b> Piero (SINDACO)	<b>x</b>	
<b>CHIRLETTI</b> Piero	<b>x</b>	
<b>RINALDI</b> Raffaello		<b>x</b>
<b>PULICANI</b> Paolo	<b>x</b>	
<b>CECCARELLI</b> Luca	<b>x</b>	
<b>BENCIVENGA</b> Pasquina	<b>x</b>	
<b>RINALDI</b> Arnaldo	<b>x</b>	
<b>TROMBETTA</b> Giuseppe	<b>x</b>	

**Assegnati n. 10**

<b>In carica n. 8</b>	<b>Presenti n. 7</b>	<b>Assenti n. 1</b>
-----------------------	----------------------	---------------------

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione il Sig. **Piero Moscardini** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipano alla seduta il Vicesindaco e l'Assessore Oddi Maria Giovanna.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dr. Luigino Lorenzini con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, introduce l'oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

- il PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dai Responsabili:

del Servizio Tecnico

**FAVOREVOLE**

Data 24/03/2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Virgilio Saccucci

del Servizio Finanziario

**FAVOREVOLE**

Data 24/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Domenico Trombetta

- il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario:

**FAVOREVOLE**

Data 24/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Domenico Trombetta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** alla data odierna, il Decreto del Ministero dell'Interno, con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali è ulteriormente differito per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi (componenti IMU – TASI) che costituiscono l'Imposta unica comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**RICHIAMATA** la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2015) che non introduce né modifiche né correzioni all'impianto normativo della IUC istituito con la Legge di Stabilità 2014;

**TENUTO CONTO del blocco, limitatamente al 2016, degli aumenti di Tributi ed Addizionali, di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), con esclusione della TARI e dei canoni patrimoniali;**

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina IUC (IMU – TASI – TARI) approvato con Deliberazione C.C. n. 08 del 07/06/2014, regolarmente pubblicato sul portale del federalismo fiscale;

**RICHIAMATA** la Deliberazioni C.C. n. 20/2015 con la quale sono state approvate le aliquote IMU – TASI – TARI e relativo piano finanziario;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) risulta basata su una disciplina sostanzialmente che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**VISTA la Legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale GU serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70), con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IMU:**

#### **IMU – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%**

-L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

**-Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».**

#### **INVIO DELIBERE IMU ENTRO IL 14 OTTOBRE**

-Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **ABROGAZIONE PARZIALE DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34.**

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

#### **ESENZIONE TERRENI AGRICOLI - MODALITA' APPLICATIVE 13.**

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

#### **ESENZIONE**

- sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (**comune totalmente delimitato**)

Sono, **altresì**, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapibile.

#### **PERTANTO RESTANO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI**

- **i Terreni in Comuni con annotazione "PD" (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte del territorio comunale non delimitata** ; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapibile.

- **i Terreni ricadenti in Comuni non presenti nell'elenco di cui alla circolare n.9/93** che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapibile.

#### **ELIMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI E RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI E IAP IN QUANTO ESENTI**

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

#### **Dal 1 gennaio 2016 CAMBIA LA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IMMOBILI GRUPPI "D" e "E"**

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'in-terno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e

delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

#### **COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50%**

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento :**

**per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;**

#### **CONDIZIONI :**

- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN IMMOBILE IN ITALIA
- IL COMODANTE PUO' POSSEDERE ANCHE ALTRO IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
- IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
- IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO - ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU

**VISTA la Legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale GU serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI:**

**ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE “QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE” – MA CONTINUA A VERSARE LA SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO CON ALIQUOTA “ALTRI FABBRICATI” –**

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

-Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento

dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è **detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015**. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, **la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo**.

#### **ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E' QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI**

-Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

#### **PER IL 2016 POSSIBILE MANTENERE MAGGIORAZIONE TASI ALLE STESSA CONDIZIONI 2015.**

-. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

#### **TASI – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%**

-Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. **«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».**

#### **INVIO DELIBERE TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE**

.....il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**TENUTO CONTO** che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l'altro: -Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno

2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380- quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto, così come fatto nel 2015, della necessità di affiancare alle stesse quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** che, ai fini della TASI, è necessario provvedere per l'anno 2016 a individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta **in quota parte**;

**RITENUTO** opportuno confermare per l'anno 2016 i servizi indivisibili individuati e approvati con Deliberazione C.C. n. 20 del 28/07/2015: - Servizi generali, prestazioni attività, opere, la cui utilità ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi in tributi/tariffe e nei servizi a domanda individuale, come di seguito riportati in tabella:

Servizi indivisibili	Costi
- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 7.300,00=
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 24.000,00=

**VISTO** la necessità di approvare l'atto che si propone;

**TENUTO CONTO** che i **soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.** Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMPOSTA	ACCONTO	SALDO
<b>IMU</b>	<b>16 GIUGNO</b>	<b>16 DICEMBRE</b>
<b>TASI</b>	<b>16 GIUGNO</b>	<b>16 DICEMBRE</b>

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

SENTITI gli interventi.....:

successivamente:

Con voti favorevoli n° 4 ; contrari n° /; , astenuti n° 3 (Minoranza) ; su n° 7 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE**, con le modifiche introdotte e riportate in narrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC) (componenti IMU – TASI) con efficacia dal 1° gennaio 2016:

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):**

**1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:**

**- ALIQUOTA 4 per mille**  
(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti**, e relative pertinenze)

**- ALIQUOTA 4 per mille**  
(per unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locatate)

**- ALIQUOTA 0,2 per mille**  
(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

**- ALIQUOTA 8,5 per mille**  
(per **tutti gli altri immobili ed aree edificabili**)

**-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
Esenti poiché comune in zona montana Istat

**-TERRENI AGRICOLI: Esenti poiché comune classificato TOTALMENTE MONTANO di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat.**

**2) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:**

**a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**b) -ulteriore detrazione di € 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazione;

## TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

### 1) di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:

- a) i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
- b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
- c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
- d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

### 2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016** :

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

(di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2014 n. 147 (Legge di Stabilità 2016), per le **Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9**)

- **ALIQUOTA "1,2" (uno virgola due) per mille**

(**Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9**)

*(verifica **ok** rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,2 per mille - somma IMU + TASI =< 6 per mille)*

- **ALIQUOTA "1,2" (uno virgola due) per mille**

(**Per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili** ;

*(verifica **ok** rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "1,2" - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)*

### 3) di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del **Regolamento IUC**;

### 4) Di **individuare** tra gli altri, i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, in quota parte** :

- Servizi generali, prestazioni attività, opere, la cui utilità ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale,

non ricompresi in tributi/tariffe e nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi indivisibili	Costi
- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 7.300,00=
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 24.000,00=

**5) di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 08 del 07/06/2014;**

**DI STABILIRE** che la riscossione dell'IMU della TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMPOSTA	ACCONTO	SALDO
<b>IMU</b>	<b>16 GIUGNO</b>	<b>16 DICEMBRE</b>
<b>TASI</b>	<b>16 GIUGNO</b>	<b>16 DICEMBRE</b>

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

**DI DISPORRE** per la pubblicazione della presente deliberazione nel sito individuato con decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130/2002. Oltre l'invio al medesimo Ministero per le disposizioni previste dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, a partire dal 2012.

**DI DARE ATTO** che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente ai sensi dell' art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 con identica separata votazione


## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

<b>Deliberazione n.8</b> <b>Data 02/04/2016</b>	<b>OGGETTO: Imposta unica comunale IUC – Approvazione aliquote componenti IMU – TASI – annualita' 2016.</b>
--	---

**Letto confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Piero Moscardini




**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Luigino Lorenzini

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

**Lì** \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Sig.ra Milena Saccucci



**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Il Segretario comunale**

VISTI gli atti di ufficio;  
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.:


**Certifica che**

la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

**Lì** \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Luigino Lorenzini

Copia Conforme all'originale  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.Luigino Lorenzini